

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 2106)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GERMANÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 1972

Provvedimenti in favore dei sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 11 giugno 1959, n. 353, si stabiliva un trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia che, comparativamente a quello vigente per gli ufficiali, poteva considerarsi equo.

Successivamente, però, con legge 15 dicembre 1960, n. 1577, gli stipendi degli ufficiali furono modificati e migliorati, senza peraltro provvedere al contemporaneo miglioramento degli stipendi dei sottufficiali, per cui fu rotto l'equilibrio che era stato stabilito con la legge n. 353.

Il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1970, n. 1079, non eliminava tale distacco per cui per i sottufficiali rima-

neva e permane una situazione moralmente, oltre che economicamente, difficile.

Infatti la posizione e la funzione del sottufficiale nelle nostre Forze armate e nei Corpi di polizia sono di una rilevante e fondamentale importanza per l'esperienza che essi, attraverso il lungo periodo di servizio, acquisiscono.

Allo stato attuale il loro servizio non sembra, adeguatamente e comparativamente con quelli goduti dagli ufficiali, sufficientemente retribuito, per cui si ritiene di dovervi provvedere con le modifiche che si rendono necessarie.

A tal fine è stato approntato il seguente disegno di legge che si sottopone all'esame ed approvazione del Senato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con decorrenza 1° gennaio 1972 gli stipendi dei sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia, stabiliti con decreto del

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, sono modificati secondo i seguenti parametri:

Sergenti ed equiparati . . .	parametro	138
Vice brigadieri	»	153
Sergente maggiore ed equiparati	»	190
Brigadiere ed equiparati	»	190
Maresciallo ordinario ed equiparati	»	210
Maresciallo capo ed equiparati	»	250
Maresciallo maggiore ed equiparati	»	285
Aiutanti, aiutanti di battaglia ed equiparati	»	300

Art. 2.

Le pensioni sono riliquidate secondo gli stipendi di cui all'articolo 1.

Art. 3.

La spesa derivante dalla presente legge sarà imputata alla rubrica del bilancio del Ministero del tesoro.